

N. R.G. 2653/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A _____ SOC. COOP., in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____, rappresentata e difesa in
giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____,
in forza di procura generale alle liti in atti;

ATTRICE

CONTRO

B _____ S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____,
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso il suo
studio in _____, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;

CONVENUTA

E CONTRO

C _____ S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____,
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso il suo

studio in _____ via _____, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto del 18.3.2010, a rogito del notaio dott. _____ D _____ di _____, con cui _____ C _____ srl ha ceduto a _____ B _____ srl l'intera propria quota di partecipazione sociale corrispondente a nominali 55.000,00.= e pari al 50 % del capitale sociale della _____ E _____ srl. In via subordinata, dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di _____ A _____ Soc. Coop. dell'atto del 18.3.2012, a rogito del notaio dott. _____ D _____ con cui la _____ C _____ srl ha ceduto a _____ B _____ srl l'intera propria quota di partecipazione sociale corrispondente a nominali euro 55.000,00.= e pari al 50 % del capitale sociale della _____ E _____ srl. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria, come a verbale di udienza del 14.3.2018".

CONCLUSIONI DI _____ B _____ S.R.L.:

"Nel merito, respingersi siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte svolte dall'attrice. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite".

CONCLUSIONI DI _____ C _____ S.R.L.:

"In via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria esperita per intervenuto decorso del termine quinquennale dalla data del 18.3.2010 alla data di notificazione della citazione, avvenuta mediante atto notificato a mezzo posta con comunicazione di avviso di deposito di data 20.3.2015 e perfezione a detta data. Nel merito, in ogni caso, respingersi le domande avversarie tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto, per carenza di ogni presupposto soggettivo ed oggettivo, con rifusione di spese e competenze di causa. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie *ex adverso* formulate per i motivi esposti in memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) di data 2.11.2016".

FATTO E DIRITTO

Con comparsa di riassunzione di data 10.3.2016, regolarmente notificata, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale _____ A _____ ha evocato in giudizio _____ B _____ srl e _____ C _____ srl in liquidazione, affermandosi creditrice di quest'ultima in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale _____ in data 26.2.2015 e lamentando come la soddisfazione del proprio credito sarebbe stata lesa in ragione

dell'atto dispositivo della sua debitrice con cui in data 18.3.2010 la stessa avrebbe provveduto a cedere a **B** srl l'intera propria quota di partecipazione sociale in certa **E** srl, corrispondente a nominali 55.000,00.= e pari al 50 % del suo capitale.

A detta dell'attrice, l'atto di vendita rammentato sarebbe affetto da simulazione assoluta, dubitandosi della effettiva corresponsione del prezzo di cessione, pari al valore nominale della partecipazione ceduta, nonché dovendosi dubitare della congruità di detto prezzo, essendo ben maggiore il patrimonio netto della società **E**, riportato al bilancio del 31.12.2010 in euro 172.738,00.=. In ogni caso, la creditrice **A** ha affermato come l'atto dispositivo in questione sarebbe in ogni caso revocabile ai sensi dell'art. 2901 cc, evidenziando la sussistenza dell'*eventus damni*, non risultando **C** srl titolare ai altri beni aggredibili, nonché la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione pauliana.

A ha concluso chiedendo la declaratoria di accertamento della simulazione assoluta del menzionato atto di cessione, ovvero, in via subordinata la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della medesima cessione.

Costituendosi in giudizio, **B** srl ha escluso la fondatezza della domanda di simulazione, avendo provveduto al pagamento del corrispettivo prezzo, essendo lo stesso del tutto congruo, considerata la situazione patrimoniale della società al 31.12.2009, ove il relativo bilancio avrebbe indicato un patrimonio netto pari ad euro 103.342,00.=. Quanto alla pretesa revocatoria,

B srl ha eccepito il difetto dell'*eventus damni*, posto che la cessione avrebbe remunerato **C** della partecipazione, evitando di sopportare la negativa situazione finanziaria di **E** che avrebbe richiesto l'apporto di continui finanziamenti, viste le progressive sue perdite, con evidente rischio per la cedente addirittura di fallimento, essendo stata invece la stessa semplicemente posta in liquidazione volontaria. Infine, **B** srl, concludendo il per il rigetto della domanda, ha eccepito l'insussistenza della conoscenza da parte propria dell'esposizione debitoria di **C**, e della possibilità che l'atto dispositivo oggetto di lite potesse ledere le ragioni della banca creditrice.

A sua volta **C** srl in liquidazione ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione di simulazione assoluta, evidenziando, ancora una volta, la congruità del prezzo effettivamente incassato, nonché contestando la pretestuosità del credito vantato nei suoi confronti da **A**, essendo stato prontamente opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa. In riferimento alla domanda di revocatoria, la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione, nonché l'insussistenza del presupposto dell'*eventus damni*, tra l'altro avendo **C** sostituito alla partecipazione il congruo corrispettivo prezzo effettivamente conseguito, e l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

La preliminare eccezione di prescrizione, sollevata da C srl in riferimento all'azione revocatoria, deve reputarsi infondata. A norma dell'art. 2903 cc, l'azione revocatoria si prescrive decorsi cinque anni dalla data dell'atto, dovendosi evidenziare come l'azione pauliana debba considerarsi avere natura costitutiva, essendo così l'atto giudiziale l'unica modalità rilevante ai dell'interruzione della prescrizione quinquennale indicata, nonché essendo detta azione caratterizzata dalla necessità del litisconsorzio essendo d'uopo evocare in giudizio, oltre che il debitore disponente, anche l'acquirente parte dell'atto dispositivo oggetto di domanda.

Da quest'ultima considerazione deriva che nel giudizio introdotto con l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cc, sussistendo il ridetto rapporto litisconsortile tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cass. n. 20368/2011, conformemente a Cass. Sez. Un. n. 9523/2010).


Nel caso di specie, risulta che l'atto di citazione originario è stato notificato a mezzo PEC alla convenuta B srl in data 16.3.2015 e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale a far data dal 18.3.2010, quanto l'atto impugnato è stato compiuto, interrompendosi la prescrizione con effetti nei confronti di entrambi le litisconsorti, ivi compresa C srl.

Peraltro, non può pretermettersi la considerazione secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. Come già detto, l'azione pauliana ha natura costitutiva di modo che il relativo diritto non può che essere fatto valere con la domanda giudiziale che, nel caso di specie, è stata portata alla notificazione nei confronti di C srl, in personale del suo liquidatore, in data 17.3.2015, con successivo suo perfezionamento, di modo che anche la notificazione dell'atto introduttivo deve reputarsi avere tempestivamente interrotto la prescrizione quinquennale.

Nel merito, va osservato che la causa deve essere rimessa in istruttoria, posta la rilevanza e l'ammissibilità, ai fini della prova dei presupposti delle domande di simulazione e revocatoria, sia dell'istanza di esibizione formulata da parte attrice, nei limiti che saranno precisati con separata ordinanza, sia dell'istanza di consulenza tecnica dell'ufficio, al fine di valutare il valore della quota oggetto di cessione al momento dell'atto dispositivo oggetto di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta  srl;
2. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.

Spese al definitivo giudizio di merito.

Venezia, 4 luglio 2018

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

